

**CERTIFICAZIONE TEMPI MEDI DI
PAGAMENTO DELLE FATTURE**

ANNO 2015

Il Decreto Legge n. 66/2014 ripropone in diversi punti la centralità della misurazione della tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014 recante: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate ed alle spese dei bilanci preventivi e consuntivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" prevede l'attuazione degli elementi innovativi previsti dall'art. 8 del D.L. 66/2014.

L'art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014 e la circolare n. 3 del 14/01/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze forniscono chiarimenti in merito al calcolo ed alla pubblicazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

Per quanto riguarda il calcolo dell'indicatore lo stesso viene definito come il ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture.

In sostanza l'indicatore viene calcolato con riferimento alle fatture pagate nel periodo interessato (01/01/2015-31/12/2015). L'indicatore viene misurato in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo un peso maggiore al pagamento ritardato di somme elevate. Il calcolo prevede al numeratore la somma delle transazioni pagate nell'anno solare, moltiplicato per i giorni effettivi intercorsi fra la data di scadenza della fattura e la data del pagamento ai fornitori. Al denominatore invece contiene la somma degli importi pagati nell'anno solare. L'unità di misura dell'indicatore è in giorni.

Viene specificato che l'indicatore deve essere calcolato escludendo le fatture soggette a contestazioni o contenzioso ossia, più precisamente, dal calcolo devono essere esclusi i periodi in cui la somma era inesigibile.

Per data di scadenza ai fini del calcolo dell'indicatore si intendono i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (recepimento della normativa europea 7/2011 sui tempi di pagamento) ossia trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, o dalla data dell'accettazione della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento delle conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento avviene in epoca successiva a tale data) oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore, che non può essere superiore a sessanta giorni.

Al fine del rispetto delle scadenze di pagamento delle fatture, in relazione alle nuove disposizioni in materia di patto di stabilità, DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, con circolari interne dd. 13/12/2012 e dd. 10/07/2014 veniva data indicazione agli uffici e strutture comunali di individuare, in sede contrattuale o di ordinativo, il termine di 60 giorni quale scadenza per il pagamento delle prestazioni.

Si riportano di seguito gli indicatori relativi alla tempistica media dei pagamenti registrati nell'anno 2015. Accanto all'indicatore calcolato secondo i parametri di cui al D.L. 66/2014, sono riportati anche gli indicatori dei tempi medi di pagamento a partire dalla data della fattura, dalla data di registrazione della fattura e l'indicatore non ponderato dalla data di scadenza.

Tempi di pagamento da data fattura	Tempi di pagamento da data registrazione della fattura	Tempi di pagamento dalla data di scadenza dalla fattura non ponderato	Indicatore della tempestività dei pagamenti art. 6 D.L. 66/2014 e art. 9 DPCM 22/9/2014
51,31	36,33	-10,66	-23,22

Gli indicatori sopra riportati testimoniano l'impegno dell'amministrazione nel rispetto delle scadenze e nell'esecuzione dei pagamenti entro i termini previsti dalle condizioni contrattuali. Salvo i casi di contestazioni o contenziosi, i pagamenti eseguiti oltre il termine dei 60 giorni dalla data della fattura (termine individuato per il 2015 dall'art. 41 del D.L. 66/2014) sono circa un quinto del totale e corrispondono a circa il 10% in termini di importo delle fatture. I pagamenti oltre il termine di 90 giorni dalla data di registrazione sono pari a n. 71 fatture. Sovente gli stessi si riferiscono a transazioni per le quali si sono rese necessarie verifiche sulle prestazioni o sulla documentazione allegata ed a fatture pervenute con ritardo rispetto all'emissione.

Al fine di migliorare ulteriormente la tempistica dei pagamenti, a partire dal mese di luglio 2014 è stata messa a disposizione degli uffici e servizi comunali la funzione per la visualizzazione delle fatture di propria competenza e dello scadenziario delle stesse, all'interno del software di contabilità.

L'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica, con decorrenza 31/03/2015, ha velocizzato i tempi di ricezione e contabilizzazione delle fatture, evitando i problemi di ritardo nella consegna e registrazione delle fatture consegnate alle strutture periferiche dell'amministrazione comunale. Nel primo periodo tuttavia ha ritardato leggermente i tempi di liquidazione, a seguito della riorganizzazione del processo di acquisizione e liquidazione delle fatture, mentre una volta stabilizzate le procedure i tempi di liquidazione, gli stessi sono tornati sui livelli dell'esercizio precedente. A fine 2015 l'indicatore della tempestività dei pagamenti ha registrato un miglioramento da -20,21 del 2014 a -23,22 del 2015 dovrebbe inoltre.

Ai sensi dell'art. 41 del D.L. 24/04/2014 n. 66 si riporta evidenza che i pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la data di scadenza si riferiscono a 679 fatture per un importo complessivo pari ad € 1.305.198,91 su un totale di fatture pagate pari ad € 11.602.044,57.